

COMUNE DI SAREZZO - Provincia di Brescia

REP. N° 3054

CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI  
GESTIONE DEL CICLO IDRICO INTEGRATO.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladue addì ventisette del mese di giugno  
in Sarezzo nella Residenza Comunale.

Avanti di me dott. VITTORIO SPADAVECCHIA Segretario del Comune di  
Sarezzo sono comparsi i Signori:

a) arch. FABRIZIO VERONESI nato a Brescia il 12/11/1960, in  
qualità di responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Sarezzo  
(Codice Fiscale 00852210178), domiciliato per la carica presso la  
Sede comunale, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome,  
per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta;

b) ing. ELIO TOMASONI nato a Lograto (BS) il 16.06.1947, in  
qualità di direttore generale della ditta AZIENDA SERVIZI  
VALROMPIA S.P.A. con sede in Gardone Valrompia (BS)- Via  
Matteotti n. 325, Codice Fiscale 02013000985.

Comparenti della cui identità personale io Segretario comunale  
sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sunnominate, che hanno i requisiti di  
legge, rinunciano col mio consenso all'assistenza di testimoni.

PREMESSO

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 in data  
24.02.2000, si è stabilito di affidare all'Azienda Servizi

Registrato a Gardone V.T. il 8 LUG 2002

al N. 1513 Vol. ✓ Atti Pubblici

Esatte Euro 134,11-

IL DIRETTORE

Vittorio Peronele

Valtrompia SpA, la gestione del servizio idrico integrato per un periodo di anni 20, alle condizioni contenute nello schema di convenzione allegato alla delibera stessa;

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 143 in data 13.12.2001, si è approvato lo schema di contratto di servizio per il conferimento della gestione del ciclo idrico integrato, per il periodo 01.01.2001-31.12.2020, stabilendo che l'Azienda non corrisponderà al Comune alcuna somma a titolo di canone per l'affidamento del servizio idrico integrato;

- che con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 44 in data 30.05.2002, sono state apportate alcune modifiche al contratto di servizio sopra citato (articoli 2 e 3) ed è stato approvato un nuovo schema di contratto di servizio per il conferimento della gestione del ciclo idrico integrato, per il periodo 01.01.2002-31.12.2021;

TUTTO CIO' PREMESSO

tra il COMUNE DI SAREZZO, come sopra rappresentato, e l'AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA SPA, si conviene e si stipula quanto segue:

I sunnominati contraenti dichiarano di riconoscere e di confermare la presente narrativa come parte integrante del presente contratto.

L'arch. FABRIZIO VERONESI, in rappresentanza del Comune di Sarezzo, demanda ed accolla all'ing. ELIO TOMASONI, come sopra generalizzato, in qualità di direttore generale dell'Azienda Servizi Valtrompia Spa con sede a Gardone Valtrompia in via

Matteotti n. 325, che accetta, il servizio di gestione del ciclo idrico integrato, alle condizioni di seguito indicate.

**Art. 1 - Oggetto dell'affidamento**

Il Comune di SAREZZO, d'ora innanzi denominato per brevità Comune, affida con diritto di esclusiva alla AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA spa in seguito chiamata Azienda, che accetta, la gestione del ciclo idrico integrato, la manutenzione delle reti e degli impianti presenti sul territorio comunale, nonché la realizzazione dei lavori di adeguamento e potenziamento della rete e degli impianti qualora concordati con il Comune.

Oggetto della presente convenzione sono pertanto le attività di seguito sinteticamente descritte:

**1. Acquedotto**

Gestione delle attività di approvvigionamento, trattamento e distribuzione di acqua ad uso idropotabile ai sensi della normativa vigente ed eventuali successive modificazioni; manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di trasporto e di distribuzione e dei serbatoi del servizio di acquedotto, degli impianti di captazione e trattamento dell'acqua potabile, nonché degli allacciamenti e dei contatori ed in genere, di opere utilizzate per lo svolgimento del servizio, sia esistenti che future, su tutto il territorio del Comune.

**1. Fognatura**

Gestione del servizio di raccolta mediante canalizzazioni, allontanamento e scarico, della acque reflue provenienti da

insediamenti civili e produttivi ai sensi della normativa vigente ed eventuali successive modificazioni; manutenzione ordinaria e straordinaria delle canalizzazioni, degli impianti relativi al funzionamento del servizio, nonché degli allacciamenti ed in genere delle opere utilizzate per lo svolgimento del servizio, sia esistenti che future, su tutto il territorio del Comune.

Resta a carico del Comune per tutti gli Enti Territoriali di competenza la regimentazione ed il controllo degli scoli, scarichi montani e corsi d'acqua superficiali, mentre l'Azienda si occupa della gestione della rete fognaria "acque bianche" intese come canalizzazione delle acque meteoriche provenienti da ambiti urbanizzati e dalla viabilità, compreso l'onere della pulizia delle caditoie e pozzetti stradali.

### **3. Depurazione**

Gestione del servizio di depurazione mediante l'impianto di trattamento se esistente, manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di collettamento, degli impianti relativi al funzionamento del servizio sia esistenti che future, su tutto il territorio del Comune.

Realizzazione dei Piani di intervento che annualmente verranno concordati con il Comune anche per quanto riguarda gli aspetti tecnici ed economici, previo specifico accordo giuridico separato in relazione all'entità dell'intervento, al fine di garantire l'equilibrio di gestione.

L'oggetto comprende la fatturazione e l'esazione dei consumi

effettuati dagli utenti oltre alla riscossione del canone di fognatura e di depurazione.

#### Art. 2 - Gestione

La gestione del servizio avverrà, per tutta la durata della presente convenzione in conformità alle condizioni tutte fissate nel presente atto.

L'affidamento all'Azienda della gestione del servizio dovrà avvenire l'01.01.2002, previa redazione del verbale/inventario di consistenza delle strutture e degli impianti costituenti l'acquedotto, la rete fognaria e l'impianto di depurazione.

Contestualmente allo stato di consistenza verrà effettuata la lettura dei contatori che sarà portata a termine entro e non oltre 15 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del verbale di consistenza. Sulla base dei valori registrati a tale data si provvederà successivamente ad effettuare i necessari conguagli tra Azienda e Comune in relazione ai rispettivi periodi di gestione.

#### Art. 3 - Durata

Il servizio è operante dal 01.01.2002 ed ha la durata di anni 20 (VENTI) a decorrere dalla stessa data, salvo definizioni diverse del periodo transitorio o diversi obblighi di Legge che dovessero intervenire.

L'Azienda, alla scadenza, avrà il diritto e l'obbligo di liquidare le pendenze attive e passive relative al periodo della propria gestione e antecedenti la riconsegna degli impianti al

Comune.




Al termine della stessa, l'Azienda dovrà provvedere altresì a tutte le liquidazioni relative al personale impiegato per la gestione del servizio, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

Il Comune potrà offrire all'Azienda il diritto di prelazione per il proseguimento della convenzione, per un periodo di tempo da stabilirsi, a condizioni di parità economica e tecnologica rispetto ad altre eventuali offerte.

#### Art. 4 - Obblighi del Comune

Il Comune si impegna per tutta la durata dell'affidamento a non consentire a terzi il collocamento di condutture di acqua né a consentire a terzi la gestione di altri impianti di fognatura e depurazione, per gli usi previsti dalla presente convenzione nel territorio e nel sottosuolo di sua proprietà e nel demanio comunale.

Il Comune concede all'Azienda, a titolo gratuito e per tutta la durata della convenzione, il terreno occorrente alla realizzazione, previo rilascio della concessione edilizia se richiesta dalla normativa vigente, delle opere di estensione, potenziamento della rete e di tutte le installazioni inerenti la captazione, il sollevamento, trattamento, stoccaggio, trasporto e distribuzione dell'acqua oltre alla costruzione di manufatti e di tutte le installazioni inerenti i servizi di fognatura e depurazione anche per l'eventuale collettamento intercomunale dei



reflui provenienti dai Comuni limitrofi.

Il Comune consente altresì all'Azienda di posare su terreno di proprietà comunale tubazioni principali e secondarie, nonché di cavi interrati, di potenza o telefonici necessari alla gestione del servizio in oggetto, senza indennizzo e previa autorizzazione.




Il Comune dovrà rilasciare gli atti ed i documenti necessari all'esecuzione delle opere e alla gestione del servizio, con puntuale e tempestivo svolgimento delle pratiche amministrative di sua competenza, prestando la propria fattiva collaborazione per l'ottenimento di autorizzazioni o permessi da parte di terzi.

Il Comune dovrà obbligare, sulla base della normativa vigente, gli utenti prospicienti le strade servite dalla pubblica fognatura ad allacciarsi alla stessa oltre a consultare l'Azienda prima di concedere un nuovo scarico agli insediamenti produttivi.

Il Comune si impegna ad avvisare tempestivamente l'Azienda prima di iniziare ed autorizzare qualsiasi lavoro nel sottosuolo delle vie e piazze ove siano collocate tubazioni dell'acquedotto e della fognatura.

L'onere derivante dall'eventuale spostamento delle condutture dell'acquedotto e della fognatura, richiesto dal Comune sarà a carico di quest'ultimo e l'Azienda dovrà curarne la realizzazione.

Le richieste di spostamento per comprovate esigenze di viabilità, saranno regolate ai sensi della normativa vigente.



Art. 5 - Obblighi dell'Azienda




A decorrere dalla data di consegna degli impianti, strutture ed attrezzature di cui al precedente art. 2, l'Azienda avrà la diretta ed esclusiva responsabilità del corretto ed ininterrotto funzionamento della gestione del sistema stesso.

L'Azienda si obbliga per tutta la durata dell'affidamento a garantire il livello di qualità, igiene e sicurezza del servizio previsti dalle disposizioni vigenti, la realizzazione dei piani di investimento per lo sviluppo ed il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione secondo la disciplina di cui al successivo art. 9, adottando le innovazioni tecnologiche e gestionali che si renderanno opportune.

Con riferimento alla corretta e puntuale esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, l'esercente si impegna dunque per tutta la durata dell'affidamento a:

\*Attenersi rigorosamente alle disposizioni di legge e regolamenti, anche comunitari, poste a garanzia della sicurezza della gestione del servizio, al costante adeguamento del servizio oggetto della presente convenzione agli indirizzi programmatici dettati in ambito nazionale, regionale e locale per assicurare la regolarità e la continuità dei servizi stessi.

Nell'ipotesi in cui dovessero essere rilevati disservizi e previa comunicazione telegrafica dell'affidante all'esercente, contenente la diffida a dar corso, nelle successive ventiquattro ore, ai necessari interventi, rimasta senza effetto, l'affidante








potrà provvedere direttamente, a mezzo impresa di propria fiducia, a far eseguire i necessari interventi urgenti in danno della esercente che, in tale ipotesi, sarà tenuta a risarcire i danni sofferti dall'affidante.

\*Assicurare per tutta la durata della convenzione la efficienza tecnica, igienico sanitaria ed antinfortunistica e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, allacciamenti all'utenza (compresi i contatori) costituenti il sistema attualmente a servizio del territorio amministrativo del Comune tenendo conto delle attuali e future disponibilità della risorsa idrica e dell'assetto previsto dei consumi e dell'utenza.

\*Al riguardo l'Azienda si impegna a predisporre un Progetto Generale degli interventi, ove possibile e utile coordinato con i Progetti dei comuni limitrofi, da sottoporre all'approvazione del Comune.

\*Segnalare compiutamente e tempestivamente ogni eventuale situazione che comporti la necessità di procedere a parziale ricostruzione o rifacimento, anche in ordine all'adeguamento degli impianti e delle strutture alle vigenti disposizioni che regolano la materia in termini di sicurezza igienico sanitaria che di erogazione all'utenza.

\*Realizzare tutti gli interventi previsti nel Progetto Generale che annualmente verranno concordati con il Comune. Qualora il Comune, per la esecuzione di dette o altre opere intendesse utilizzare propri finanziamenti pubblici, dette opere saranno






eseguite secondo le specifiche tecniche indicate dall'Azienda alla quale sarà comunque affidata la Direzione Lavori. Tali opere ad esito favorevole del collaudo tecnico-funzionale, saranno affidate all'Azienda per tutta la durata della convenzione e riconsegnate al Comune alla scadenza.




\*Organizzare e gestire tutti i servizi tecnici, amministrativi e di assistenza tenuto conto delle caratteristiche del servizio stesso, connesse con le esigenze di sicurezza igienico sanitaria e funzionalità degli impianti e delle utenze.

L'Azienda si impegna ad adottare i seguenti provvedimenti:

- Servizio ininterrotto di reperibilità al servizio della clientela, nell'arco delle 24 ore, sia in giornata feriale che festiva.
- I costi per interventi su richiesta dell'utenza sono quelli stabiliti nel regolamento per il servizio idrico integrato se esistente e successive modificazioni.
- Impiego di mezzi mobili in dotazione al servizio di reperibilità, muniti di apparecchi di comunicazione collegati con la base operativa.
- Controllo sistematico, periodico e programmato della rete di trasporto e distribuzione con attrezzature specifiche per la ricerca di eventuali dispersioni idriche.
- Agire di concerto con il Comune per un corretto e razionale trattamento e smaltimento delle acque di scarico; segnalare al Comune l'eventuale presenza di scarichi anomali.



- Predisporre un sistematico e periodico controllo delle caditoie stradali provvedendo a regolari spurghi.
- Apertura di un ufficio all'interno del territorio Comunale per ogni rapporto con gli utenti del servizio secondo orari e modalità da concordare con il Comune di Sarezzo previa corresponsione delle spese di esercizio qualora collocato all'interno di un edificio Comunale.
- Garantire e manlevare l'affidante, anche in sede di contenzioso da ogni e qualsiasi responsabilità comunque connessa con lo svolgimento del servizio oggetto dell'affidamento e con la sua gestione.
- Informare tempestivamente l'affidante per gli adempimenti e iniziative di propria competenza, di fatti e circostanze che, anche in ipotesi, possono costituire violazione delle norme poste in genere a tutela della sicurezza o pericolo per la pubblica incolumità.
- Predisporre tutta la documentazione che, su richiesta dell'affidante, si rendesse necessaria per l'espletamento di proprie attività connesse con il servizio.
- Comunicare al Comune ogni anno la proposta di revisione per l'anno successivo della tariffa base dell'acqua e relativa struttura tariffaria, comprensiva di tutta la documentazione trasmessa all'Ente competente nella determinazione delle tariffe.
- Realizzare e tenere costantemente aggiornato un archivio



computerizzato delle utenze in ordine di via e numero civico, comprensive dei relativi consumi annuali e distribuito per tipologia d'uso.




- Sono a carico dell'Azienda il pagamento per l'intera durata dell'affidamento dei canoni relativi alle concessioni rilasciate dagli enti proprietari delle strade statali, provinciali e dei canali fluviali per il passaggio delle condotte di trasporto e di distribuzione del servizio idrico integrato.

- Osservare ed applicare nei confronti del personale da essa dipendente le norme sui contratti collettivi di lavoro e l'obbligo delle assicurazioni assistenziali, previdenziali e antinfortunistiche.

- Trasmettere all'affidante entro fine Marzo di ogni anno una relazione sull'andamento della gestione nell'anno precedente.

- L'Azienda provvederà ad allacciare gratuitamente gli edifici di proprietà del Comune adibiti a servizi pubblici per tutta la durata della convenzione, purchè prospicienti strade o piazze canalizzate, ove compresi nel raggio di 15 metri dalle condutture dell'acquedotto e della fognatura, e purchè il relativo contratto di fornitura, e purchè il relativo contratto di fornitura sia intestato al Comune stesso.

- Nei casi in cui è urgente e indifferibile l'esecuzione di nuove opere, per esigenze di continuità del servizio o igienicità dell'acqua, l'Azienda è autorizzata ad eseguire dette opere,



dandone tempestiva comunicazione al Comune.

- Nel caso di utilizzo di aree non di proprietà comunale l'Azienda si assume l'onere di acquisire le servitù necessarie.

Inoltre si assume l'onere relativo alle tasse di occupazione del suolo provinciale, degli attraversamenti ferroviari e fluviali.

- Oltre al normale servizio di controllo ed analisi dell'acqua svolto dalla ASL competente per territorio, come previsto nel DM 26 marzo 1991, l'Azienda effettuerà, a propria cura e spese, i necessari controlli interni con le modalità previste dalla vigente normativa dandone l'esito al Comune.

**Art. 6 - Corrispettivo di gestione**

Per le attività e le prestazioni di gestione, per gli oneri di distribuzione del servizio idrico integrato, per gli altri oneri generali, per ogni altra prestazione, nessuna esclusa del presente affidamento prevista a suo carico, all'Azienda è riconosciuto l'importo derivante dalla gestione del servizio idrico integrato alle tariffe determinate secondo le vigenti disposizioni.

- Per quanto attiene al canone di depurazione questo è riconosciuto nei termini di cui al successivo art. 7.

- Per quanto attiene alla tariffa questa sarà introitata dall'Azienda che provvederà a rimborsare al Comune quadrimestralmente le quote messe a bilancio dal medesimo per la copertura degli oneri finanziari degli investimenti attuati

nel settore acquedotto e fognatura.

- Per quanto attiene alla quota degli scarichi produttivi di competenza dell'anno 2001 e versati nell'anno 2002 tale introito sarà incassato direttamente dal Comune.

Per gli anni successivi la valutazione è rimandata all'esito delle verifiche di cui all'art. 21.

L'Azienda non corrisponderà al Comune alcuna somma a titolo di canone per l'affidamento del servizio idrico integrato.

#### Art. 7 - Tariffa di fognatura e di depurazione

Ai sensi dell'art. 16 L. 319/76 e dell'art. 12, comma 5, L. 498/92, la quota di tariffa relativa al servizio di fognatura spetta per intero all'Azienda, che ne effettuerà la liquidazione e la riscossione nei confronti di tutte le utenze collegate od obbligate al collegamento, ai sensi della L.R. 62/85, alla pubblica rete fognaria.

Alle utenze del Comune, preso atto dei costi di gestione attuali e del loro prevedibile sviluppo futuro, sarà applicata, sin dall'inizio della Convenzione, una tariffa di fognatura e depurazione secondo l'entità massima consentita dalle disposizioni di legge (ciascuna da applicarsi sul totale volume di acqua fornita, prelevata o comunque accumulata), che sarà aggiornata a norma di legge e tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario della gestione.

Qualora le tariffe (o canoni) di fognatura non possano essere incrementati annualmente in misura almeno pari al fenomeno

inflattivo si dovranno ridefinire, in accordo tra le Parti, le tariffe e/o le condizioni tutte della gestione al fine di garantire all'Azienda l'equilibrio economico-finanziario della gestione, in relazione agli obblighi ed oneri contrattuali di cui al presente atto.

La tariffa di depurazione sarà riscossa dall'Azienda e versata interamente al Comune fino al giorno in cui sarà operativo il servizio di depurazione consortile della Valle Trompia.

Da quella data sarà trattenuta dall'Azienda la quota residua alla copertura dei mutui accesi dal Comune per il finanziamento dell'opera, fermo restando la necessità di assicurare l'equilibrio economico-finanziario della gestione del servizio di depurazione.

In caso di ritardato pagamento verrà applicato un interesse di mora pari all'interesse legale al momento vigente.

#### Art. 8 - Tariffe dell'acquedotto

L'acqua, misurata presso l'utente mediante contatore, verrà ceduta alle tariffe applicabili a norma di legge, oltre ad imposte, tasse e addizionali di legge.

Le suddette tariffe, approvate dal competente organo, dovranno consentire le condizioni necessarie per l'equilibrio economico-finanziario e gestionale. In caso diverso, saranno presi idonei accordi al fine di garantire il detto equilibrio.

Sarà cura dell'Azienda predisporre tutti gli elementi ed istruire le pratiche ai fini autorizzativi delle tariffe, anche sulla base

dell'andamento di significativi indici dei costi di gestione.

In ogni caso, dall'1/1/2003 saranno applicate a tutti gli utenti del Comune specifiche tariffe che saranno aggiornate a norma di legge, tali da assicurare l'equilibrio economico-finanziario della gestione, salva la facoltà per l'Azienda di applicare, in accordo con il Comune, le tariffe praticate alla generalità dei propri utenti, quando ciò fosse possibile e opportuno anche al fine di perseguire uniformità di conduzione degli acquedotti gestiti.

Ogni variazione tariffaria dovrà essere tempestivamente comunicata al Comune e previamente autorizzata.

Art. 9 - Diritti sui beni costituenti il servizio idrico integrato

Il Comune è e rimane proprietario esclusivo degli impianti, con le limitazioni dipendenti dall'affidamento all'Azienda, delle strutture, attrezzature e impianti costituenti il sistema in oggetto, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

Al termine dell'affidamento, il Comune entrerà nel possesso di tutti i beni in oggetto (allacciamenti e contatori d'utenza inclusi), secondo le seguenti modalità:

- a titolo gratuito con riferimento agli incrementi ed accrescimenti degli impianti realizzati nel corso dell'affidamento a spese del Comune,
- a titolo gratuito con riferimento agli incrementi ed accrescimenti degli impianti realizzati nel corso



dell'affidamento a spese dell'Azienda sulla base di apposito  
accordo formulato con l'affidante, qualora risulti dal piano di  
ammortamento allegato al progetto esecutivo e approvato dal  
Comune affidante, che il periodo residuo dell'affidamento  
permette l'utile realizzazione di un ammortamento finanziario.

- a titolo oneroso con riferimento agli incrementi ed  
accrescimenti degli impianti realizzati nel corso  
dell'affidamento a spese dell'Azienda sulla base di un apposito  
accordo formulato con l'affidante, qualora risulti dal piano di  
ammortamento allegato al progetto esecutivo e approvato dal  
comune affidante, che il periodo residuo dell'affidamento non  
permette l'utile realizzazione di un ammortamento finanziario:  
il corrispettivo è commisurato al valore contabile non  
ammortizzato degli interventi realizzati, al netto di eventuali  
contributi ricevuti, come risultante dal piano di cui sopra.

L'esercente ha l'obbligo di tenere, a partire dalla data di  
stipulazione del presente contratto, la registrazione delle opere  
eseguite.

Al termine del presente rapporto convenzionale, tra Comune ed  
Azienda verrà sottoscritto apposito verbale di consistenza di  
riconsegna da parte di quest'ultimo delle strutture, attrezzature  
ed impianti costituenti il complesso dei beni oggetto della  
presente convenzione.

Al termine dell'affidamento l'Azienda avrà il diritto e l'obbligo  
di liquidare le pendenze attive e passive relative al periodo

della propria gestione ed antecedente alla consegna degli impianti al Comune.

Qualora nel corso della convenzione taluni impianti e/o attrezzature di proprietà del Comune dovessero risultare, senza colpa dell'Azienda, obsolete e/o usurate e/o comunque inutilizzabili per il servizio, l'Azienda provvederà, previo benestare del Comune, alla loro alienazione e/o eliminazione.




L'Azienda viene autorizzata ad utilizzare le opere e gli impianti di captazione, trattamento, trasporto e distribuzione per servire anche utenti posti al di fuori del territorio del Comune previa informativa al Comune e senza determinare oneri aggiuntivi a carico del Comune stesso.

Inoltre potrà altresì alimentare gli impianti di captazione, sollevamento, trattamento, stoccaggio, trasporto e distribuzione dell'acqua mediante impianti di produzione situati anche fuori dal territorio del Comune.

Il Comune autorizza l'Azienda, per tutta la durata della convenzione, ad utilizzare le fonti di approvvigionamento note e/o reperibili nel territorio del Comune o ad esso esterne di cui il Comune abbia o avrà la disponibilità, per l'alimentazione di tutte le reti idriche gestite dall'Azienda stessa, purchè ciò non costituisca pregiudizio per il servizio del Comune.

**Art. 10 - Interventi di manutenzione, ampliamento e potenziamento del servizio idrico integrato**

L'Azienda è tenuta alla realizzazione di tutti quei lavori di



manutenzione ordinaria e straordinaria che si rendessero opportuni nel corso dell'affidamento, con oneri completamente a suo carico.

La realizzazione dei lavori di ampliamento e potenziamento e ricostruzione del sistema, secondo i piani di intervento di cui al successivo art. 11, potrà essere affidata al concessionario ovvero effettuata direttamente dall'affidante sulla base dell'accordo che verrà stipulato tra l'affidante stesso e l'esercente in relazione ai singoli interventi.

Il Comune con oneri a proprio carico, avrà comunque la facoltà di chiedere, e l'Azienda l'obbligo ad adempiere, l'estensione della rete dell'acquedotto e della fognatura nelle zone di nuova edificazione o altrove ed in caso di interventi radicali sulle pavimentazioni stradali, sia comunali che provinciali che statali.

Eventuali opere di ricostruzione e ripristino che si rendessero necessarie in seguito ad eventi eccezionali, caso fortuito o forza maggiore, non saranno a carico dell'Azienda.

#### Art. 11 - Modalità di esecuzione dei lavori

L'esercente si impegna a trasmettere all'affidante entro il mese di ottobre di ogni anno una relazione illustrativa degli interventi programmati di manutenzione ordinaria e straordinaria per l'anno successivo; le eventuali osservazioni ed i rilievi del Comune sul contenuto dei suddetti documenti dovranno essere comunicati all'esercente entro trenta giorni dal loro

ricevimento.

Parimenti entro lo stesso termine l'Azienda presenterà il piano degli eventuali interventi di potenziamento della rete che intende realizzare nell'anno successivo. Il piano degli interventi dovrà specificare quali interventi intende realizzare a proprie spese e quali a spese del Comune.

Il programma degli interventi sarà quindi oggetto di appositi accordi tra Azienda e Comune.

La stessa è tenuta a realizzare le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche se non previste nel piano di cui sopra, necessarie a garantire il buon funzionamento del sistema.

L'Azienda dovrà ottenere tutte le autorizzazioni da parte di uffici ed enti competenti previsti da leggi, regolamenti e normative vigenti.

Con riferimento all'esecuzione dei lavori, l'Azienda è tenuta a rispettare le disposizioni vigenti in materia di norme sul lavoro e sulla sicurezza, di smaltimento dei rifiuti e di opere pubbliche, e si impegna a tenere sollevato e indenne il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità in conseguenza dei lavori stessi.

L'Azienda è tenuta al ripristino a regola d'arte delle strade in corrispondenza degli scavi eseguiti per la posa delle tubazioni, garantendo l'esecuzione dei relativi lavori per il periodo di un anno, salve in ogni caso le garanzie dovute dalle imprese appaltatrici.

L'Azienda potrà utilizzare per i lavori di manutenzione ordinaria

e straordinaria e gli interventi di cui al presente articolo, in toto o in parte, ditte appaltatrici di comprovata esperienza e capacità nel settore, individuate secondo le procedure previste dalle leggi vigenti, rimanendo comunque responsabile del loro operato.

#### Art. 12 - Obbligo della fornitura - Sospensioni

Nel limite delle proprie disponibilità, l'Azienda resta obbligata alla fornitura dell'acqua potabile secondo le normative vigenti, ad ogni stabile interessato.

E' tuttavia autorizzata a sospendere l'erogazione per necessità di manutenzione, sicurezza igienico-sanitaria o altre cause eccezionali, dandone tempestiva comunicazione al Comune ed agli utenti mediante comunicazioni e avvisi pubblici entro le 24 ore precedenti l'intervento.

#### Art. 13 - Rapporti con l'utenza

I rapporti con l'utenza e l'intera gestione tecnico/amministrativa del servizio dovranno seguire le condizioni contenute nel Regolamento comunale del servizio idrico integrato.

L'Azienda dovrà dotarsi di Carta del servizio al fine di stabilire e garantire gli standard delle prestazioni erogate ai Clienti, previa approvazione Comunale.

#### Art. 14 - Vigilanza e controllo del Comune

Il Comune ha facoltà di controllare che il servizio erogato corrisponda alle caratteristiche fissate e che gli impianti

rispettino le norme di igiene e sicurezza.

Inoltre potrà effettuare i controlli e le verifiche tecniche opportune nel corso della realizzazione dei lavori inerenti alla manutenzione ordinaria e/o straordinaria.

Allo scopo di esaminare e controllare l'andamento dei servizi ed eventuali problematiche od esigenze ad essi collegate, sarà costituita una Commissione tecnica mista composta da funzionari dell'Azienda e rappresentanti del Comune.

#### Art. 15 - Decadenza dell'affidamento

La decadenza potrà essere pronunciata dal Comune:

- In caso di sospensione della fornitura di acqua potabile per almeno due giorni consecutivi, non derivante da cause di forza maggiore debitamente comprovate;
- per reiterate infrazioni delle norme di legge o alle disposizioni del presente atto, del Regolamento del servizio idrico integrato e degli impegni derivanti dalla Carta del servizio, sempreché, nonostante le diffide, non si sia positivamente provveduto entro un congruo termine;
- per ogni altra grave inadempienza dell'Azienda alle obbligazioni assunte con la presente convenzione, e agli obblighi stabiliti dalla legge.

Il Comune, in relazione alle eventuali inadempienze riscontrate, notificherà all'Azienda un congruo termine per intervenire, trascorso il quale senza che la stessa abbia provveduto, potrà emettere la determinazione di decadenza.

In questo caso l'Azienda dovrà effettuare la consegna al Comune  
ovvero ad altro esercente di tutto quanto occorra per non  
interrompere l'erogazione del servizio.

Il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la  
gestione del servizio, fino a che la gestione non sia assunta  
da un nuovo esercente e ciò per un periodo non superiore a  
dodici mesi.

Il personale dell'Azienda addetto al servizio proveniente dal  
Comune di Sarezzo verrà trasferito a chi succederà nella  
gestione del servizio secondo le norme delle leggi e dei  
contratti collettivi di lavoro che saranno in vigore.




#### Art. 16 - Condizioni di scadenza

Alla scadenza dell'affidamento tutti i beni costituenti il  
servizio idrico integrato nel territorio del Comune gestiti  
dall'Azienda, rientrano nella piena disponibilità dell'affidante  
secondo le modalità di cui al precedente art. 9.

Su richiesta del Comune, l'Azienda è comunque tenuta a proseguire  
la gestione del servizio alle medesime condizioni previste nella  
presente convenzione, fino a che il Comune stesso non sia in  
grado di provvedervi direttamente o a mezzo di altro gestore, e  
comunque per un periodo non superiore ad un anno.

Alla scadenza l'Azienda liquiderà al Comune gli anticipi sui  
consumi percepiti dalle utenze attivate nel periodo di  
affidamento ed esistenti alla sua scadenza.

#### Art. 17 - Clausola speciale



L'Azienda dovrà far osservare le norme e le prescrizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione, assistenza e previdenza dei lavoratori.

Il gestore dovrà altresì mantenere e far mantenere la perfetta disciplina nei cantieri, impegnandosi ad osservare e far osservare alle imprese esecutrici, ed agli ausiliari di cui intenda avvalersi, le obbligazioni nascenti dalla presente convenzione.

Nel corso del primo anno di gestione l'Azienda in accordo con il Comune, al fine di ottimizzare e perseguire uniformità di conduzione nei confronti di tutti i Clienti del servizio idrico integrato gestito dalla medesima, assumerà proprie disposizioni in ordine a regolamenti del servizio, carta del servizio, contributi di allacciamento, compenso di prestazioni erogate previo assenso del Comune.

Entro la scadenza di ogni anno l'Azienda si impegna a trasmettere al Comune su supporto informatico la registrazione delle opere avvenute, i dati di gestione, nonché gli aggiornamenti cartografici delle reti (questi ultimi non appena disponibili).

Scorte magazzino e mezzi in carico al Comune: a fronte dell'esistenza di una dotazione di materiali in carico al Comune l'Azienda si impegna a rilevarne in via prioritaria rispetto all'acquisto nel confronto di terzi, in funzione delle sue esigenze e previa valutazione tecnico-economica da concordare con



il Comune stesso.

**Art. 18 - Responsabilità dell'Azienda**

L'Azienda è l'unica responsabile dell'esecuzione dell'affidamento e delle opere oggetto della presente convenzione in conformità alle migliori regole per la gestione del servizio e delle regole d'arte per la rispondenza delle opere e degli impianti alle condizioni di affidamento nonché nel rispetto di tutte le norme di leggi e regolamenti.

Tale responsabilità sussiste, in modo assoluto ed esclusivo, dalla consegna del complesso dei beni costituenti il servizio per tutta la durata dell'affidamento.

**Art. 19 - Assicurazioni**

L'Azienda, all'inizio della convenzione, provvederà a stipulare con primaria compagnia, a sua cura e spese e per tutta la durata dell'affidamento, un'adeguata polizza assicurativa contro danni che possano derivare agli impianti dall'esercizio del servizio.

La copertura dovrà comprendere danni alle condutture ed impianti sotterranei, gli errori di calcolo e di progettazione ed i difetti di fabbricazione e difformità e rovina dell'opera, l'incendio.

L'Azienda si impegna a stipulare all'inizio della convenzione, a sua cura e spese, una adeguata polizza assicurativa circa la responsabilità civile di legge per danni a terzi (RCT) in conseguenza dello svolgimento delle attività aziendali previste dalla presente Convenzione.

I relativi massimali da assicurare dovranno essere adeguati al rischio.

**Art. 20 - Trasferimento del personale in forza al servizio**

L'Azienda si impegna ad assumere il personale attualmente in forza e adibito al servizio idrico integrato del Comune secondo le modalità stabilite nell'accordo stipulato con l'Amministrazione Comunale.

**Art. 21 - Norme transitorie**

Nel periodo di avviamento le parti si impegnano ad effettuare tutte le attività necessarie ed utili per consentire l'effettivo trasferimento della gestione del servizio, assicurando la continuità dello stesso.

Allo scopo di consentire che dette attività, di natura organizzativa, tecnica ed amministrativa vengano svolte nei tempi minimi necessari, le parti reciprocamente assicurano la massima fattiva collaborazione per definire e dar esito a tutte le incombenze in corso.

L'Azienda si assume l'onere della lettura dei contatori, della cessazione, riapertura e trasferimento dei contratti, compresi quelli per la forza motrice degli impianti, telefonici, ecc.

Saranno all'uopo concordate in dettaglio le relative procedure e modalità anche con previsione di affiancamento reciproco del personale dipendente dal Comune e dall'Azienda per il necessario passaggio di consegne.

Nel corso del primo anno di gestione l'Azienda terrà una

contabilità separata per la valutazione economica complessiva del servizio a conclusione del quale potrà essere riformulata con il Comune la definizione tecnico-economica della gestione di questo servizio.

**Art. 22 - Clausola compromissoria**

Ogni controversia di qualsiasi genere che dovesse insorgere nella interpretazione ed esecuzione della presente convenzione che non si sia potuta definire in via amichevole, sarà deferita al giudizio di arbitri ai sensi del Codice Civile.

Il collegio arbitrale ha sede in Brescia ed è composto da un membro designato dal Comune, da un membro designato dalla Azienda e da un terzo, con funzione di presidente del collegio, designato di comune accordo dai primi due o, in difetto, dal presidente del tribunale di Brescia cui sarà richiesta anche la nomina dell'arbitro che la parte convenuta in arbitrato non abbia provveduto a nominare nei termini di legge, il tutto secondo quanto previsto dalla legge.

Il collegio arbitrale giudicherà secondo diritto e secondo le norme di procedimento di cui agli art. 816 e seguenti del Codice Civile.

Per ogni altra controversia che non dovesse rientrare nella competenza del collegio arbitrale, il foro competente è quello di Brescia.

**Art. 23 - Normativa antimafia**

Si dà atto che è stata acquisita, da parte dell'Amministrazione

comunale, la prescritta certificazione circa l'insussistenza di  
procedimenti o provvedimenti per l'applicazione di una delle  
misure di prevenzione indicati nell'allegato 1 del D.lgs. 8  
agosto 1994, n. 490, giusta dichiarazione dell'ing. Elio Tomasoni  
in data 6 maggio 2002.

**Art. 24 - Varie**

Tutte le spese del presente contratto inerenti e conseguenti  
(imposte, diritti di segreteria, ecc., IVA esclusa) sono a totale  
carico dell'Impresa AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A..

L'atto è soggetto a registrazione nella misura fissata dal DPR 26  
aprile 1986, n. 131.

Il Comune, ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n.  
675, informa l'Azienda che tratterà i dati, contenuti nel  
presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle  
attività e dei regolamenti comunali in materia.

E richiesto, io Segretario, ho ricevuto quest'atto da me  
pubblicato mediante lettura fattane alle parti, che a mia  
richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà e in  
segno di accettazione lo sottoscrivono.

Per Il Comune Di Sarezzo il Responsabile A.T. arch. FABRIZIO  
VERONESI

Per L'Azienda Servizi Valtrompia Spa ing. ELIO  
TOMASONI

Il Segretario Comunale dott. VITTORIO SPADAVECCHIA

**AZIENDA SERVIZI  
VALTROMPIA S.P.A.**  
Via Matteotti, 325  
25063 Gardone V.T. (BS)  
Tel. 030 8736163  
Fax 030 8913504